Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1904 | Roma — Lunedì 22 agosto | Numero 196

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il Numero 430 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e il regolamento per l'esecuzione di essa, approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141;

Considerato che per meglio assicurare l'esecuzione della legge predetta da parte degli esercenti l'industria delle miniere di zolfo in Sicilia conviene provvedere alla costituzione di un Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione fra gli esercenti stessi, a norma degli articoli 26 a 28 della legge medesima e degli articoli 131 a 136 del relativo regolamento;

Vedute le deliberazioni dei Consigli provinciali di Catania e di Palermo in data rispettivamente 26 e 1° febbraio 1904; delle Deputazioni provinciali di Caltanissetta, di Girgenti e di Trapani, in data rispettivamente 21 gennaio, 5 febbraio e 7 marzo 1904 e delle Camere di commercio ed arti di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Palermo e Trapani in data rispettivamente del 30, 27, 20, 30 e 28 gennaio 1904;

Veduta la designazione dei delegati a costituire il Comitato provvisorio incaricato di predisporre lo schema di statuto dell'instituendo Comitato provvisorio, fatto dai presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio ed arti di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Palermo e Trapani;

Veduti i verbali delle adunanze tenute nei giorni 11, 25 e 26 aprile 1904 dal Comitato provvisorio predetto e lo schema di statuto da questo compilato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È obbligatoria la costituzione di un Sindacato di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro fra gli esercenti l'industria delle miniere di zolfo che prenderà il titolo di: « Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nell'industria delle miniere di zolfo ».

È approvato nel testo annesso al presente decreto e visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro propo-

nente lo statuto organico del Sindacato predetto compilato dal Comitato provvisorio nelle adunanze dei 25 e 26 aprile 1904.

Art. 2.

Il Sindacato costituirà gradualmente un fondo di riserva nei modi e limiti indicati nell'articolo 32 dello statuto organico predetto e provvederà all'impiego del fondo stesso in titoli emessi o garantiti dallo Stato e depositati presso la Cassa dei Depositi e Prestiti con vincolo a favore degli operai dipendenti dagli esercenti ad esso inscritti.

Art. 3.

Il Sindacato comincierà a funzionare il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 luglio 1904.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

STATUTO del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gl'infortunî sul lavoro fra gli esercenti le miniere di zolfo.

CAPO I.

Costituzione, sede, durata e scopo.

Art. 1.

È costituito un Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione degli infortunî degli operai addetti alle imprese di ricerca e di produzione dello zolfo nei terreni e nelle miniere della Sicilia a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

Il Sindacato assume la denominazione di « *Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gl' infortunî sul lavoro nella industria delle miniere di zolfo* », ed ha sede in Caltanissetta.

Per gli effetti della prima parte del presente articolo si considerano come imprese di ricerca e di produzione dello zolfo quelle che hanno ad oggetto lavori di scavo e di estirpazione, estrazione e fusione del minerale.

Art. 2.

Fanno parte del Sindacato coloro per conto dei quali si svolgono le imprese indicate nell'articolo precedente, e che, per legge, devono o dovranno sostenere in Sindacato obbligatorio l'onere dell'assicurazione contro gli infortunî del lavoro.

Art. 3.

Cesseranno di far parte del Sindacato coloro che abbiano interamente ceduto ad altri l'impresa, o che l'abbiano sugabellata, senza essersi in entrambi i casi riservata partecipazione al prodotto e dopo che tale cessione sia stata notificata al Sindacato, e il cessionario sia iscritto tra i soci dello stesso.

Art. 4.

Il Sindacato ha durata illimitata.

Art. 5.

Il Sindacato ha lo scopo:

a) di sostenere mutuamente l'onere dell'assicurazione degli operai addetti alle imprese di cui all'articolo 1, secondo la legge predetta e il relativo regolamento;

b) di provvedere efficacemente a prevenire gli infortunî e ad attenuarne le conseguenze, disponendo opportuna assistenza sanitaria; a tal uopo esso è facoltato a trattare con la istituzione della Croce Rossa una convenzione che provveda anche in parte a soddisfare questo scopo;

c) di eccitare la unione tra gli esercenti a fine di comune utilità industriale.

Esso ha anche l'obbligo di sostenere, a norma dell' articolo 149 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, la spesa per i certificati medici indicati ai nn. 3 e 4 dell'articolo medesimo.

Art. 6.

Il Sindacato assume l'obbligo di pagare le indennità stabilite dalla legge anche in tutti i casi nei quali gli operai, colpiti da infortunio alla dipendenza di imprese che abbiano contravvenuto all'obbligo di partecipare al Sindacato o che siano comunque incorse nelle sanzioni di cui all'articolo 31 della legge, non possano ottenere la indennità dalle imprese medesime per insolvenza di esse.

Il Consiglio di amministrazione curerà di esperire, nei modi e termini di legge, l' azione di regresso contro chi di diritto; e di riscuotere le somme devolute al Sindacato secondo l'articolo 28 della legge (testo unico).

Art. 7.

Potrà il sindacato assumere l'assicurazione della responsabilità civile che possa gravare sui soci, in seguito a condanna penale delle persone di cui essi debbano rispondere, secondo il Codice civile e secondo l'articolo 32, capoverso primo della legge.

Art. 8.

Il Sindacato farà in genere tutto ciò che possa servire alla migliore applicazione delle leggi e dei regolamenti di assicurazione degli operai e di polizia mineraria, in vantaggio degli operai e dell'industria zolfifera.

CAPO II.

Dei soci.

Formazione del ruolo dei soci - Iscrizione.

Art. 9.

Tutte le persone, di cui nell'articolo 2, che adempiono all'obbligo di partecipare al Sindacato, ne divengono soci.

Per adempiere all'obbligo predetto esse devono rimettere alla Presidenza del Comitato provvisorio, costituito a norma dell'articolo 131 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, entro 15 giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del R. decreto di approvazione del presente statuto:

a) copia autentica del titolo di proprietà o dell'atto secondo il quale si tiene l'esercizio della miniera o titoli legali equipollenti e che saranno restituiti;

b) un elenco nominativo degli operai occupati, al momento dell'invio dell'elenco, nei lavori d'inizio, esercizio o di ripresa dell'industria, e l'occupazione provvisoria o professionale di ciascuno di esse operai colla indicazione dei relativi salari giornalieri;

c) una dichiarazione dell'ammontare presuntivo dei salari che saranno pagati nel bimestre successivo;

d) un vaglia postale o bancario per una somma in ragione di L. 2 per ogni operaio a titolo di provvisorio versamento per tassa d'iscrizione. Questa tassa è stabilita nella misura di L. 4 per ogni 1000 lire di mercedi corrisposte agli operai durante il periodo di 12 mesi successivi alla data dell'ammissione.

In base a questa misura sarà regolato definitivamente per ogni socio, alla fine del predetto periodo di 12 mesi, il pagamento della dovuta tassa d'iscrizione.

I soci che denuncieranno nell'elenco un numero di operai diverso da quello effettivo o che segneranno nel libro di paga indicazioni false di mercede, sottostaranno, a titolo di multa, per tutto il bimestre in corso, ad un aumento di contributo nella misura che

sarà determinata nel regolamento e in ogni caso non superiore al 25 per cento del contributo stesso.

Le imprese di nuovo impianto per adempiere all'obbligo di partecipare al Sindacato devono, prima di incominciare i lavori, presentare al presidente del Consiglio d'amministrazione i documenti indicati sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo. Per dette imprese il ragguaglio della somma definitiva da versarsi come tassa d'iscrizione sarà fatto in base alle mercedi corrisposte nel periodo dei primi 12 mesi posteriori al mese in cui avvenne l'ammissione.

Art. 10.

Nel caso di un esercizio che riguardi diversi soci o cointeressati proprietari del sottosuolo minerario è necessario che venga delegato uno degli interessati o un terzo estraneo a rappresentarli nei rapporti col Sindacato e per tutte le pratiche dipendenti dalla legge sugli infortunî e dalle prescrizioni del presente statuto.

Art. 11.

Ogni mutamento, relativo alle persone indicate all'articolo 2, ogni sospensione definitiva o temporanea di lavori e ogni altro fatto, che possa influire sui rapporti tra i soci e il Sindacato, dovranno essere denunciati dal socio, infra cinque giorni, al Sindacato stesso.

Art. 12.

Il Sindacato rilascia ad ogni socio un certificato d'iscrizione per ciascuna delle lavorazioni minerarie denunziate. Il certificato indicherà:

a) nome e cognome, paternità, residenza commerciale e domicilio eletto; e per le Ditte commerciali o Società industriali l'indicazione della ragione sociale; quella dell'atto pubblico di costituzione della Ditta o Società col nome, cognome e paternità della persona delegata a firmare ed a rappresentare la Ditta o la Società;

b) denominazione della solfara o del terreno dal quale si desuma la denominazione dell'industria, colla indicazione territoriale del comune e della provincia;

c) la indicazione del titolo o atto giusta l'articolo 9 lettera *a*);

d) il numero totale degli operai risultanti dall'elenco nominativo, come alla lettera *b*) dell'articolo 9 e con la somma complessiva dei loro salari, nonchè l'ammontare presuntivo previsto dei salari che saranno pagati nel bimestre successivo;

e) la somma versata alla cassa sociale a titolo di tassa di iscrizione.

Art. 13.

Ogni socio sottoscrive il certificato d'iscrizione in tre esemplari, due dei quali restano al Sindacato, uno per il Ministero di agricoltura, industria e commercio, l'altro per l'archivio del Sindacato, il terzo esemplare lo tratterrà per sè.

Art. 14.

Per tutti i movimenti e le variazioni come all'articolo 12, capoversi *a*, *b*, *c*, *d*, posteriori alla data del certificato d'iscrizione, il Sindacato emette *fogli di variazione*, in triplo esemplare, e sottoscritti tanto dal socio iscritto che dal presidente e dal direttore del Sindacato. Questi fogli di variazione giovano al socio per la prova del corretto funzionamento della sua impresa e per il calcolo dei voti che gli spettano nelle assemblee.

Art. 15.

Per le conseguenze previste dall'articolo 28 della legge resteranno sospesi gli effetti del Sindacato in rapporto a coloro fra i soci già iscritti che si rendessero inadempienti alle obbligazioni di pagamento previste nel presente statuto, salvo il diritto al Sindacato di costringerli al pagamento medesimo.

Art. 16.

Il socio ha facoltà di farsi rappresentare anche da persona estranea agli esercizi industriali, e questo rappresentante, del cui nome sia stata fatta annotazione nel certificato di iscrizione, assume anche il dovere di accettare nomina a cariche sociali.

Art. 17.

Per ogni controversia possibile fra i soci e il Sindacato rimane per essi domicilio eletto la città dove ha sede il Sindacato stesso, ai fini di stabilire la competenza giudiziale o arbitramentale.

Delle cariche sociali.

Art. 18.

Ogni socio è obbligato ad accettare, almeno per la durata della prima nomina, le cariche sociali cui possa essere designato dall'assemblea; e di prender parte agli atti di amministrazione relativi alla carica cui venne designato.

Art. 19.

Ai soci e non soci chiamati ad esercitare cariche sociali, oltre il rimborso delle spese di viaggio, spetta un compenso del quale metà in misura fissa a fin d'anno e metà in medaglia di presenza.

Art. 20.

A tal uopo nella compilazione del bilancio sarà alla parte passiva iscritto il fondo per le rimunerazioni alle cariche sociali.

Art. 21.

Qualora un socio, per ragioni di salute o di motivi imperiosi, abbia prevenuto la presidenza del Sindacato anteriormente alla convocazione dell'assemblea, della impossibilità di accettare cariche, il Consiglio d'amministrazione, riconoscendo validi i motivi addotti, ne darà comunicazione all'assemblea.

Art. 22.

Sarà nulla qualunque dichiarazione di rifiuto del socio contravventore alla disposizione dell'articolo 18, ferme restando tutte le responsabilità della carica non accettata, quando trattisi di un membro del Consiglio d'amministrazione, che, col non intervento alle sedute senza giustificato motivo, accolto dal Consiglio d'amministrazione, concorra a farne rinnovare la convocazione per il non raggiunto numero prescritto per la validità delle deliberazioni.

Al socio amministratore in tali condizioni saranno addebitate le spese e le medaglie di presenza pagate ai membri intervenuti alle sedute nelle quali non si potè deliberare.

Art. 23.

Lo stesso addebitamento di spese e di medaglie di presenza corrisposte ai consiglieri intervenuti alle sedute anche deliberative del Consiglio delle varie cariche sociali, sarà fatto a quel socio consigliere non intervenuto alle adunanze, senza giustificati motivi come all'articolo precedente, più di tre volte e per tutta la durata delle sue assenze.

Queste multe saranno accreditate al fondo di riserva.

Dei soci che partecipano ai lavori dell'industria e dei membri della famiglia.

Art. 24.

Il Sindacato garantirà i beneficî dell'assicurazione a norma di legge anche ai soci esercenti intestatari dei certificati d'iscrizione, qualora essi abbiano dichiarato, nella domanda per l'iscrizione, la loro materiale partecipazione ai lavori della escavazione o dell'esercizio delle solfare; e nel contempo abbiano indicato per sè un salario giornaliero convenzionale non superiore alla più alta retribuzione degli operai che lavorano a loro dipendenza o di altra persona occupata nella più vicina lavorazione mineraria, sempre entro il limite massimo di lire sette giornaliere.

Art. 25.

Per gli ascendenti, i figli e i fratelli dell'esercente iscritto, oltre alla denuncia nominativa da farsi ai sensi dell'articolo 9 *b*) del presente statuto, l'esercente dovrà prestabilire nella denuncia di esercizio i salari, che corrispondano al medio ordinario salario o guadagno netto di altri addetti alla stessa specie di lavoro, salvo che un salario più alto risulti da libretto di lavoro relativo ad opera prestata presso altra industria estranea al congiunto, per periodo non minore di sei mesi.

Art. 26.

La denuncia di cui all'articolo precedente deve farsi al Sindacato prima che comincino a prendere parte al lavoro gli stessi esercenti o i loro figli, fratelli o ascendenti.

Art. 27.

Gli esercenti lavoratori iscritti nelle condizioni di cui all'articolo 24, pagheranno alla cassa del Sindacato una quota speciale di contributo sociale che sarà, anno per anno, stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

CAPO III.

Entrate del Sindacato.

Art. 28.

Le entrate del Sindacato sono le seguenti:

a) le quote di tassa di inscrizione di cui all'articolo 9, lettera *a*) del presente statuto;

b) i contributi ordinari da pagarsi dai soci nella misura che, in relazione all'ammontare dei salari corrisposti agli operai, sarà stabilita, anno per anno, dall'assemblea in base all'ammontare delle indennità liquidate nell'anno precedente;

c) le rendite dei fondi sociali costituiti in riserva;

d) tutte le altre entrate e i proventi straordinari od imprevisti.

I contributi di cui alla lettera *b*) saranno pagati in via anticipata entro i primi cinque giorni di ogni bimestre sulla base dell'ammontare presuntivo dei salari che saranno composti nel bimestre stesso, salvo a liquidare, alla fine di questo il contributo definitivamente dovuto in base alle mercedi effettivamente corrisposte.

Per il periodo intercedente fra il giorno in cui il Sindacato incomincerà a funzionare ed il 31 dicembre dell'anno successivo il contributo ordinario sarà corrisposto nella misura del 40 per mille dei salari salvo la disposizione del seguente capoverso.

Se il Consiglio d'amministrazione riterrà necessario, per circostanze eccezionali, un supplemento di premio, di non più del 10 per mille sui salari al contributo bimestrale anticipato, potrà senz'altro imporne ai soci il pagamento; se il contributo debba essere richiesto in misura superiore a quella sovraindicata, il Consiglio d'amministrazione non potrà imporne il pagamento, che dopo averne ottenuta l'autorizzazione dall'assemblea che sarà, occorrendo, straordinariamente convocata.

Il Consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea, non appena sia possibile, le modificazioni necessarie per sostituire al sistema di contribuzione disciplinato nel presente articolo, quello invece di ragguagliare il contributo alla quantità dello zolfo prodotto.

I soci che ritardino il pagamento del contributo ordinario, oltre ad incorrere nelle sanzioni di cui all'articolo 28 della legge (testo unico) se il ritardo supera i 15 giorni sono obbligati a pagare, a titolo di multa, un supplemento di contributi nella misura del 2 per cento del contributo stesso se il ritardo non eccede i 15 giorni e del 10 per cento se li eccede. Le entrate di cui al presente articolo, non destinate alla costituzione del fondo di riserva a norma delle disposizioni seguenti, servono all'esercizio del sindacato.

Riserve.

Art. 29.

L'amministrazione del sindacato è tenuta a formare un fondo di riserva ordinaria ed uno di riserva straordinaria.

Art. 30.

La riserva ordinaria (*fondo di garanzia*) tien luogo di cauzione per il funzionamento del sindacato, la riserva straordinaria (*fondo di previdenza*) deve servire per supplire negli anni di eccezionali avvenimenti alla eventuale insufficienza dei fondi di esercizio.

Art. 31.

I fondi della riserva ordinaria devono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato e depositati presso la Cassa di depositi e prestiti con vincolo a favore degli operai dipendenti dagli esercenti inscritti al Sindacato.

Per lo svincolo dei fondi predetti si osserveranno le norme stabilite nel titolo IV del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per lo svincolo delle cauzioni prestate dai Sindacati volontari di mutua assicurazione.

Art. 32.

La riserva ordinaria si forma con la tassa d'iscrizione e col prelevamento del 5 per cento sulle riscossioni dei contributi sociali. Tale prelevamento continuerà finchè l'ammontare di esso non sia uguale all'ammontare medio annuale delle indennità e delle spese occorrenti per il funzionamento del Sindacato, calcolate sui dati di un quinquennio.

Art. 33.

Quando il Consiglio d'amministrazione, ottenuto il nulla-osta del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, disporrà la cessazione del prelevamento del 5 per cento sulle entrate ordinarie del Sindacato, sarà stabilito dall'assemblea un maggiore contributo sociale a carico dei nuovi iscritti in linea di corrispettivo al diritto che questi vengono a conseguire sul fondo di riserva. Di questo contributo si terrà un conto a parte per far fronte ai rimborsi preveduti nell'art. 37.

Art. 34.

Sull'esperienza di un quinquennio di funzionamento del sindacato, e dopo formata la riserva ordinaria nella misura prevista dall'articolo 32 del presente statuto, il Consiglio di amministrazione, previa deliberazione dell'assemblea generale dei soci, prenderà accordi col Ministero d'Agricoltura industria e Commercio per diminuire la misura dei contributi sociali, purchè quelli riscossi nel quinquennio, diminuiti della parte assegnata alla riserva ordinaria, risultino per più del 25 per cento superiori alle necessità del bilancio del sindacato.

Art. 35.

Tutte le entrate straordinarie si attribuiscono alla riserva straordinaria la quale non può essere limitata.

Fra le entrate straordinarie sono comprese anche le indennità devolute al sindacato per mancanza di aventi diritto e le somme devolute al sindacato stesso a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 28 della legge (testo unico).

Art. 36.

Le riserve, in caso di scioglimento del sindacato, si distribuiranno tra i soci in proporzione delle mercedi corrisposte e denunziate al sindacato in tutto il periodo del suo funzionamento.

Art. 37.

Nel caso in cui uno dei soci abbandonasse completamente lo esercizio dell'industria, ai suoi diritti sulla riserva si farà fronte con una liquidazione contabile alla data del definitivo abbandono. Il pagamento di rimborso però gli verrà fatto quando i prelevamenti sulle riscossioni dai nuovi soci iscritti, come all'art. 33, avranno raggiunto la somma necessaria ad operare il rimborso stesso.

Art. 38.

Qualora l'esercizio dell'ex-socio sia passato ad un successore, senza alcuna speciale convenzione notificata al Sindacato relativamente ai diritti sui fondi di riserva per il caso di scioglimento, come all'art. 36, la distribuzione sarà fatta a vantaggio del socio successore.

Art. 39.

I fondi costituenti la riserva straordinaria saranno impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, da intestarsi al Sindacato o da depositarsi, in mancanza di questa intestazione, presso il Banco di Sicilia.

Ogni altra norma sui fondi sociali, sarà stabilita in un regolamento tecnico, compilato a cura del Consiglio d'amministrazione, approvato dall'asssemblea, riveduto dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 40.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

CAPO IV.

Organi e funzioni.

Art. 41.

Organi del Sindacato sono:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) l'Ufficio di direzione dei servizi.

d) la Commissione di vigilanza;

e) i revisori;

f) gli arbitri.

a) *Dell'assemblea dei soci.*

Art. 42.

L'assemblea generale dei soci giudica tutti gli atti del Consiglio di amministrazione e dell'Ufficio direttivo dei vari servizi coi quali svolgesi l'azione del Sindacato; e delibera sull'indirizzo sociale in conformità alla legge sugli infortunî ed ai regolamenti relativi all'applicazione della legge medesima.

Art. 43.

L'assemblea generale tiene sedute ordinarie e sedute straordinarie. Vi prendono parte i soci che siano muniti di certificato di iscrizione, e relativamente ai quali non siano sospesi ai sensi dell'art. 15, gli effetti del Sindacato.

Art. 44.

Nelle sedute ordinarie nomina e rinnova il Consiglio di amministrazione, i revisori e i membri della Commissione di vigilanza e gli arbitri; discute i rendiconti annuali del Consiglio di amministrazione, delibera sui bilanci di ciascun esercizio annuale; delibera sulla convenienza di riassicurare parzialmente i rischi per mezzo della Cassa Nazionale o di altro Istituto, previo consentimento del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; e, in genere, esercita tutte le altre funzioni ad essa attribuite dalle leggi, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

Quando occorra la nomina del direttore, essa avverrà in assemblea generale.

Art. 45.

Nelle sedute straordinarie delibera su qualunque oggetto sia stato posto all'ordine del giorno.

Art. 46.

Le assemblee saranno convocate con anticipazioni di giorni otto, mediante circolare raccomandata spedita a tutti i soci e mediante avviso pubblico in uno dei giornali quotidiani di Palermo.

Art. 47.

Le sedute ordinarie dell'assemblea generale dei soci avranno luogo nella prima quindicina di aprile e nella seconda quindicina di novembre di ogni anno, salvo i casi di giustificato ritardo. Le sedute straordinarie possono essere indette per qualunque epoca dell'anno purchè l'avviso ai soci venga dato sempre con otto giorni di precedenza.

Art. 48.

L'avviso di convocazione, tanto per le sedute ordinarie quanto per quelle straordinarie, sarà accompagnato dall'ordine del giorno degli affari da trattare.

Art. 49.

L'assemblea in seduta straordinaria sarà convocata ogni qual volta lo creda opportuno il Consiglio di amministrazione, o su proposta di almeno due revisori, di almeno due membri della Commissione di vigilanza o di tanti soci che, secondo le più recenti denunzie di salari, dispongano di almeno 500 voti.

Art. 50.

L'ordine di convocazione sarà sempre dato dal presidente dell'assemblea.

Art. 51.

Il socio assente può farsi rappresentare per lettera di delega diretta al detto presidente, da altro socio che non sia membro del Consiglio di amministrazione. È ammessa la pluralità delle rappresentanze.

Art. 52.

Il socio che abbia sino a 25 operai a sua dipendenza, anche se addetti ad esercizi distinti, avrà diritto ad un voto; quelli con un maggior numero di operai a loro dipendenza avranno diritto ad un voto in più per ogni altri 25 operai. Un socio non potrà avere più di cento voti (2500 operai) qualunque sia il numero degli operai occupati a sua dipendenza.

Art. 53.

Il numero degli operai per la determinazione del numero dei voti cui avrà diritto ciascun socio, si desumerà dai salari denunziati nell'ultimo bimestre precedente alla riunione dei soci, computando un operaio per ogni 500 lire di salari.

Art. 54.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per i casi preveduti nel successivo articolo 55. Se però i soci presenti o rappresentati dispongono di un numero di voti inferiore ad un terzo dei voti di cui dispongono i soci in totale, i soci dissenzienti da una deliberazione presa dall'assemblea stessa, potranno, purchè dispongano di un numero di voti superiore ad un quinto del totale dei voti, appellarsi ad un'assemblea successiva da tenersi a distanza di non più di venti giorni dalla precedente. A tale scopo essi devono presentare al presidente dell'assemblea la domanda per la nuova convocazione entro otto giorni dalla deliberazione appellata.

Le deliberazioni dell'assemblea non saranno esecutive che dopo quindici giorni dalla data in cui furono prese, salvo il caso di appello di cui nella disposizione precedente.

Art. 55.

Per le riforme del presente statuto e per il cambiamento della sede del sindacato devono essere presenti o rappresentati all'assemblea tanti soci che abbiano diritto ad una metà almeno del numero totale dei voti di tutti i soci del Sindacato calcolati secondo le norme dell'articolo 52.

Art. 56.

L'assemblea sarà presieduta da un socio all'uopo eletto, anno per anno, dall'assemblea stessa la quale nominerà pure un vice-presidente.

Art. 57.

Il segretario e tre scrutatori saranno scelti, volta per volta, dal presidente dell'assemblea.

Art. 58.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 59.

Il processo verbale dell'adunanza, redatto dal segretario, verrà letto e sottoposto in fine di seduta all'approvazione dell'assemblea, che potrà deferirne al Consiglio di amministrazione la lettura e l'approvazione.

Art. 60.

Quando all'ordine del giorno si trovino oggetti di carattere tecnico, la Presidenza potrà ammettere nell'assemblea, al solo scopo di fornire chiarimenti e senza diritto di voto, qualche membro competente dell'Ufficio di direzione.

Art. 61.

I membri della Commissione di vigilanza, dei revisori e della Commissione sanitaria non soci possono assistere alla seduta, e, se invitati dalla Presidenza, prendere parte alla discussione; non hanno però diritto a voto a meno che non siano rappresentanti di soci.

b) *Del Consiglio di amministrazione.*

Art. 62.

Il Consiglio di amministrazione si compone di 10 membri fra i quali vengono eletti un presidente e un vice-presidente.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre siano presenti almeno sei consiglieri.

Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 63.

Sono eleggibili alla carica di consigliere d'amministrazione anche quelle persone alle quali i soci abbiano stabilmente affidato il mandato di rappresentarli nelle relazioni col Sindacato.

Art. 64.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica 2 anni, ma il primo anno se ne sorteggia metà e si provvede contemporaneamente alla elezione parziale per completare il numero prescritto con l'articolo 62. Il sorteggio è fatto in seno allo stesso Consiglio e la conseguente elezione suppletiva si fa nella prima seduta ordinaria, e almeno 8 giorni dopo del sorteggio, l'esito del quale viene partecipato ai soci nella circolare di convocazione dell'assemblea. Negli anni successivi escono di carica quelli che hanno compiuto il biennio.

Però ancorchè sia spirato il biennio i consiglieri, i revisori e gli arbitri durano in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 65.

Rimanendo vacante nel corso dell'anno qualche posto di consigliere, gli altri consiglieri, in unione ai revisori, procedono alla surroga del mancante, deliberando a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il consigliere così eletto rimarrà in carica sino alla prossima assemblea ordinaria.

Art. 66.

Ogni anno il Consiglio d'amministrazione procede alla nomina del suo presidente e del vice-presidente, che possono essere riconfermati.

Art. 67.

Il Consiglio d'amministrazione prepara i bilanci, stabilisce le norme per lo svolgimento dei vari servizi del Sindacato, propone la convocazione dell'assemblea generale dei soci; e nomina, su parere del direttore, il personale addetto ai servizi sociali.

Entro il primo bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio d'amministrazione deve compilare il rendiconto di tale esercizio ed una situazione del patrimonio del Sindacato alla chiusura dell'esercizio stesso.

Il rendiconto accompagnato dalla relazione dei revisori sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale ordinaria del mese di aprile.

Art. 68.

I regolamenti dovranno sempre essere approvati dall'assemblea generale, previo invio a ciascun socio di un esemplare dei regolamenti stessi.

Art. 69.

Il solo presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza del Sindacato in giudizio e fuori.

Art. 70.

Se il presidente sia impedito ad esercitare la sua funzione, il vice presidente lo sostituisce. E quando sia impedito il vice presidente lo sostituisce il consigliere più anziano di nomina.

Art. 71.

Il Consiglio d'amministrazione ad invito del suo presidente o per propria deliberazione può riunirsi in città dell'isola diversa dalla sede.

c) *Dell'ufficio di direzione dei servizi.*

Art. 72.

Il direttore, eletto dall'assemblea, è il capo del personale addetto, secondo il presente statuto e secondo i regolamenti, ai servizi sociali.

Art. 73.

Il direttore prepara per il Consiglio d'amministrazione gli elementi tecnici e i dati statistici per la formazione dei bilanci; vigila sulla esattezza delle denunzie circa il numero di operai occupati nelle miniere dei soci e sulle variazioni mensili; sulla tenuta dei libri di paga e dei libretti di operai prescritti nell'articolo 13 del regolamento che fa seguito alla legge (testo unico) sugli infortunî e sulla esecuzione in generale di tutte le norme determinate dallo statuto e delle varie disposizioni della legge e del regolamento sugli infortunî del lavoro; escluse quelle relative alla prevenzione degli infortunî.

Art. 74.

Il direttore dà conto di tutti gli atti del suo ufficio al Consiglio d'amministrazione e ne risponde verso l'assemblea.

Art. 75.

Il direttore sarà nominato per un biennio. Se dentro il biennio, e almeno sei mesi prima del suo termine, non sarà votata in assemblea la sua disdetta per gravissimi motivi, la nomina diverrà definitiva. Il direttore con ciò acquisterà diritto alla stabilità della carica e alla irriducibilità dello stipendio e non potrà essere revocato che per gravi motivi e con deliberazione dell'assemblea generale cui partecipino tanti soci presenti o rappresentati che dispongano di almeno tre quarti dei voti di cui dispongono i soci in totale.

Art. 76.

Quando sorgano controversie tra il Sindacato e gli operai o i loro aventi diritto, sulle indennità richieste o dovute, ovvero sui fatti denunciati quali infortunî risarcibili ai sensi di legge, il direttore dà il suo avviso motivato e in iscritto al Consiglio d'amministrazione sull'accoglimento o la relazione delle richieste.

Commissione sanitaria.

Art. 77.

Fa parte dell'ufficio direttivo una Commissione sanitaria, nominata dal Consiglio di amministrazione.

Nel regolamento interno ne verranno determinati il funzionamento e le attribuzioni.

Servizio di cassa. Distribuzione dei sussidî e pagamento delle indennità.

Art. 78.

I fondi sociali non investiti in titoli pubblici fino al massimo delle entrate medie di un mese, possono tenersi depositati alla Cassa postale della sede del Sindacato con libretti intestati al presidente, il quale potrà delegare, per i prelevamenti, il vicepresidente o il direttore, oppure presso le Casse di risparmio ordinarie o presso il Banco di Sicilia.

Art. 79.

I sussidî settimanali agli operai temporaneamente invalidi al lavoro, a norma dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1904 (testo unico), vengono anticipati da ciascuno dei soci, dal quale gli operai dipendevano al momento dell'infortunio. Il socio ne darà avviso immediato al Sindacato, che lo rimborserà mensilmente.

Art. 80.

Il cassiere per le ordinarie spese non potrà tenere in cassa in contante più di L. 1000.

Art. 81.

Le indennità agli aventi diritto, diminuite delle somme anticipate come all'articolo 79, si pagano dal cassiere in base ad analogo mandato, che porti la firma del presidente e del direttore.

Art. 82.

Qualunque altro pagamento deve effettuarsi su mandato che porti la firma del presidente e del direttore.

Art. 83.

Le ricevute del Sindacato per somme riscosse sotto qualunque titolo devono portare le indicazioni della valuta ricevuta.

Art. 84.

Il Consiglio d'amministrazione determina l'entità e la forma della cauzione che deve prestare il cassiere.

Art. 85.

Ogni altra norma sul servizio di cassa sarà stabilita dal regolamento interno.

d) *Commissione di vigilanza.*

Art. 86.

La Commissione di vigilanza si compone di tre membri eletti dall'assemblea generale dei soci del Sindacato.

Art. 87.

La Commissione di vigilanza fa o dispone, ove occorra, le ispezioni principalmente delle solfare mancanti di direzione tecnica e le lavorazioni nuove di ricerca, a scopo di prevenire gl'infortunî del lavoro.

Art. 88.

La Commissione di vigilanza, sentito l'esercente, delibera, a maggioranza di voti, quali siano le inadempienze delle leggi e dei regolamenti in ordine al pericolo che può cagionare infortunî, e propone al Consiglio d'amministrazione gli opportuni provvedimenti.

Le sue deliberazioni, come le relazioni dei direttori o vice-direttori, sono visibili soltanto alle parti interessate.

Contro i provvedimenti della Commissione di vigilanza il socio ha diritto di ricorrere, entro 15 giorni da quello in cui gli saranno stati comunicati, all'ufficio distrettuale del R. Corpo delle miniere, che provvede definitivamente.

Art. 89.

La Commissione di vigilanza si riunisce una volta al mese o quante volte sia invitata dal presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 90.

I direttori e vice-direttori dei soci sono tutti obbligati a prestar servizio a disposizione della Commissione di vigilanza per non più di tre giorni consecutivi e per non più di una volta al mese, salvo i casi di giustificato impedimento.

Art. 91.

Per tale servizio l'amministrazione del Sindacato corrisponde le diarie di vitto e di alloggio, e rimborsa le spese di viaggio.

Art. 92.

I direttori e vice-direttori dei soci, delegati dalla Commissione di vigilanza ai fini indicati negli articoli precedenti, vengono muniti di una lettera di delega a firma del presidente del Consiglio d'amministrazione e del membro più anziano della Commissione di vigilanza, per avere diritto di penetrare nelle miniere o nei luoghi da ispezionare.

Art. 93.

Alle riunioni della Commissione di vigilanza assiste il direttore.

Art. 94.

Le relazioni dei direttori dei soci, incaricati dei servizi d'ispezione, vengono fatte alla presidenza della Commissione di vigilanza, la quale ne trasmette copia alla presidenza del Consiglio d'amministrazione.

Art. 95.

I membri della Commissione di vigilanza, che risiedono fuori di Caltanissetta, hanno diritto anche al rimborso delle spese di viaggio oltre la medaglia di presenza che, ai sensi dell'articolo 19, spetta agl'investiti di cariche sociali.

e) *Dei revisori.*

Art. 96.

Nelle assemblee ordinarie di ciascun anno verrano eletti cinque revisori, dei quali tre effettivi e due supplenti, soci o estranei.

Art. 97.

I revisori hanno le attribuzioni dei sindaci nelle Società commerciali.

Art. 98.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina di revisori, ne fissa la retribuzione.

I revisori sono rieleggibili.

f) *Degli arbitri.*

Art. 99.

Le controversie che possono sollevarsi tra il Sindacato ed i soci, e in genere tutte le controversie che si connettono all'applicazione dello statuto e regolamenti, saranno deferite ad arbitri amichevoli compositori nominati anno per anno dall'assemblea nel numero di cinque, scelti fra soci ed estranei. Di essi, costituiranno il Collegio arbitrale tre per turno.

Art. 100.

Gli arbitri non saranno tenuti all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze e giudicheranno con le norme di procedura che più stimeranno opportune per la più semplice, breve, economica e chiara definizione della controversia.

CAPO V.

Tenuta di libri e libretti relativi alle mercedi e liquidazione delle indennità.

Art. 101.

I soci del Sindacato terrano il libro-matricola ed il libro-paga secondo le norme stabilite dal regolamento che fa seguito alla legge, testo unico, e secondo le altre norme e con quelle semplificazioni che verranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione in apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Dei libretti di lavoro.

Art. 102.

La Direzione del Sindacato, in base agli elenchi nominativi degli operai, forniti dai soci, domanderà ai Comuni di origine le fedi di nascita, ed emetterà i libretti di lavoro previsti nell'articolo 31 del regolamento per l'esecuzione della legge (testo unico) discaricando dell'obbligo di emetterli i singoli associati.

Art. 103.

Le norme relative alla distribuzione ed alla rinnovazione dei libretti personali di lavoro verranno stabilite nel regolamento.

Disposizioni transitorie.

a) Per la costituzione del primo Consiglio d'amministrazione e per tutte le altre cariche sociali dipendenti dalla nomina della prima assemblea generale, i soci sono obbligati ad accettare le cariche e sono soltanto validi i motivi di rifiuto che consentano di declinare le funzioni di tutore ai sensi del Codice civile.

b) Il Consiglio d'amministrazione, appena costituito il Sindacato, curerà di preparare gli organici, e convocherà al più presto l'assemblea per approvarli. Preparerà pure i regolamenti preveduti dallo statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

RAVA.

Il Numero 441 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1904, n. 292, che concede una indennità di entrata in campagna agli ufficiali che si trovarono in Africa durante lo stato di guerra;

Vista la legge 11 luglio 1904 n. 349 sulle successioni dei militari scomparsi in Africa;

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1895, n. 691, che dichiarava in istato di guerra il territorio della zona di Keren e considerava sul piede di guerra i militari che si trovarono nel detto territorio dall'11 al 28 dicembre 1893, e i militari che ebbero parte alla presa di Cassala ed alle operazioni che la precedettero e la seguirono dal 13 al 23 luglio 1894;

Visto il R. decreto 15 maggio 1896, che considerava sul piede di guerra i militari che dal 3 al 15 ottobre

1895 si trovarono dislocati a sud della linea Mareb-Belesa-Muna, e presero parte al fatto d'arme di Debra-Ailà ed alle operazioni che lo precedettero e lo seguirono;

Visti il R. decreto 15 maggio 1896 sopra citato ed il R. decreto 18 giugno 1896, che considerarono sul piede di guerra tutti i militari che si trovarono nell'Eritrea e nei territori che ne dipendono dal 7 dicembre 1895 al 18 giugno 1896;

Visto il R. decreto 12 maggio 1897, n. 224, col quale l'Eritrea, i territori che ne dipendono, ed i militari che ivi si trovavano furono considerati sul piede di guerra dal 15 gennaio al 15 febbraio 1897;

Ritenuta la convenienza di dare pei vari casi norme uniformi per il pagamento delle indennità di entrata in campagna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, d'accordo con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali, o i loro eredi, aventi diritto alla indennità stabilita dalla legge 26 giugno 1904, n. 292, per ottenerne il pagamento, dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Direzione Generale Servizi Amministrativi) analoga domanda su foglio in carta da bollo da L. 1,20, nella quale sia indicato il grado che l'ufficiale interessato rivestiva in Africa al tempo pel quale l'indennità è reclamata, e il riparto a cui apparteneva.

Ove concorrano le condizioni, di cui nella nota prima della tabella annessa alla sopracitata legge, alla domanda dovrà pure unirsi copia del regio decreto o della determinazione ivi indicate.

Art. 2.

Le domande degli ufficiali, tanto in attività di servizio, quanto in congedo, dovranno essere inoltrate per la via gerarchica.

Art. 3.

Le domande degli eredi degli ufficiali dovranno essere corredate dei documenti prescritti dall'articolo 337 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato. (1).

Per gli ufficiali irreperibili, in luogo del certificato di morte, si unirà la sentenza del tribunale stabilita dall'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 349, relativa alle successioni dei militari scomparsi in Africa.

Art. 4.

Quanto è detto di sopra per gli ufficiali s'intende pure riferibile agli impiegati civili destinati a far servizio negli organici militari coloniali in Africa, o mandativi colle truppe di rinforzo, che si trovarono presso le truppe dichiarate sul piede di guerra nelle condizioni di luogo e di tempo previste dalla legge citata nell'art. 1.

Art. 5.

Del pagamento della indennità è incaricato l'Ufficio di amministrazione dei personali militari varî, al quale saranno date all'uopo, a misura del bisogno, congrue anticipazioni, con mandati emessi a favore del Consiglio d'amministrazione, sui fondi stanziati sul bilancio della guerra per tale assegno, giusta l'art. 4 della legge.

Art. 6.

L'ufficio dei personali militari varî renderà conto delle anticipazioni ricevute e dei pagamenti fatti mediante apposito *Rendiconto* da inviarsi alla fine di ogni trimestre al Ministero della Guerra (Direzione generale - Revisione dei conti); nel quale si darà debito delle anticipazioni avute e credito dei pagamenti eseguiti.

Art. 7.

Le indennità, delle quali non sia domandato il pagamento entro due anni dalla attuazione della legge 26 giugno 1904, n. 292, od entro cinque se si tratta di minori non emancipati o di interdetti, s'intenderanno prescritte a norma dell'art. 16 della legge sugli stipendi pel R. esercito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1904.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
E. PEDOTTI.
L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* RONCHETTI.

(1) *Art. 337 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.* La qualità di rappresentante, tutore o curatore, si prova colla copia autentica dell'atto di nomina.

La qualità di eredi testamentarî si prova:

1° colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2° con un'attestazione giudiziaria di notorietà, da cui risulti quale testamento sia tenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede, e se vi abbiano eredi legittimi o necessarî oltre quelli contemplati nel testamento;

3° coll'atto di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale di stato civile.

La qualità di eredi intestati si prova:

1° con un atto di notorietà ricevuto dal pretore o da notaio, da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e la indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2° coll'atto di morte, come sopra.

N. B. — L'atto di notorietà richiesto tanto per gli eredi testamentarî quanto per gli eredi intestati dovrà essere di data non anteriore al 1° luglio 1904.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

N. CCCXVI (Dato a Racconigi l'11 luglio 1904), che approva il nuovo statuto del Monte di Pietà di Cassine.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 32, dal 1° al 7 agosto 1904.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pleuro-polmonite contagiosa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Carbonchio ematico	*Cuneo*	Cuneo	Fossano	bovina	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			1	—	1	—	1	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Gallarate	Cavallermaggiore	»	1	—	1	—	1	—
	»	Milano	Cerro al Lambro	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			3	—	3	—	3	—
	Verona	Verona	Bosco Chiesanuova	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Trignago	Breonio	»	—	2	—	—	2	—
	»	»	Roverè	equina	1	—	1	—	1	—
	Belluno	Feltre	Alano	bovina	1	—	2	—	2	—
		Veneto			3	2	4	—	6	—
	Perugia	Foligno	Foligno	ovina	2	—	2	—	2	—
	»	Spoleto	Trevi	»	1	—	1	—	1	—
	»	Terni	Otricoli	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Stroncone	suina	1	—	2	—	2	—
	»	»	Amelia	equina	—	1	—	—	1	—
		Marche ed Umbria			5	1	6	—	7	—
	Pisa	Pisa	Pontedera	bovina	1	—	1	—	1	—
	Firenze	Pistoja	Pistoja	»	1	—	1	—	1	—
		Toscana			2	—	2	—	2	—
	Roma	Roma	Bracciano	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Palestrina	»	1	—	1	—	1	—
	»	Viterbo	Farnese	ovina	1	—	7	—	7	—
		Lazio			3	—	9	—	9	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Carbonchio ematico**	*Foggia*	Bovino	Ascoli Satriano . .	ovina	—	110	—	110	—	—
	»	San Severo	San Giovanni . . .	»	—	63	—	—	—	63
	Bari	Altamura	Altamura	»	1	—	12	—	12	—
	»	Bari	Canneto	»	1	—	1	—	1	—
	Lecce	Brindisi	Ostuni	equina	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica			**3**	**173**	**14**	**110**	**14**	**63**
	Avellino	Ariano	Vallata	ovina	1	—	30	—	30	—
	Potenza	Lagonegro	Castelluccio Sup. . .	»	—	4	8	1	11	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			**1**	**4**	**38**	**1**	**41**	—
	Girgenti	Girgenti	Licata	ovina	1	—	1	—	1	—
		Sicilia			**1**	—	**1**	—	**1**	—
	Sassari	Sassari	Uri	ovina	—	6	—	2	4	—
	»	»	Id.	bovina	—	3	—	3	—	—
	»	Nuoro	Galtelli	ovina	—	20	—	—	20	—
		Sardegna			—	**29**	—	**5**	**24**	—
Carbonchio sintomatico	*Cuneo*	Saluzzo	Moretta	bovina	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			**1**	—	**1**	—	**1**	—
	Mantova	Viadana	Sabbioneta	suina	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			**1**	—	**1**	—	**1**	—
	Piacenza	Piacenza	Bettola	bovina	1	—	1	—	1	—
		Emilia			**1**	—	**1**	—	**1**	—
	Ascoli Piceno	Fermo	Fermo	bovina	1	—	1	—	—	1
	Perugia	Perugia	Massa Martana. . .	»	1	—	1	—	—	1
	»	Terni	Amelia	equina	1	—	1	—	—	1
		Marche ed Umbria.			**3**	—	**3**	—	—	**3**
	Chieti	Vasto	Atessa	equina	1	—	1	1	—	—
		Regione Meridionale Adriatica			**1**	—	**1**	**1**	—	—
Afta epizootica	*Pavia*	Pavia	Marcignago	bovina	—	48	—	—	2	46
	»	Voghera	Golferenzo	»	—	3	—	3	—	—
	Milano	Milano	Opera	»	—	33	—	—	—	33
	Cremona	Cremona	Casalmorano	»	—	9	—	—	—	9
	»	Crema	Offanengo	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Ricengo	»	—	7	—	—	—	7
		Lombardia			—	**120**	—	**3**	**2**	**115**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Piacenza*	Piacenza	Calì	bovina	—	6	—	6	—	—
	»	»	Farini d'Olmo . . .	»	—	33	34	18	—	49
	Bologna	Bologna	Crevalcore	»	—	1	3	—	—	4
	»	»	Castello Serr. . . .	»	1	—	2	—	—	2
		Emilia			1	40	39	24	—	55
	Salerno	Campagna	Contursi	bovina	—	2	—	2	—	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			—	2	—	2	—	—
Tubercolosi	*Parma*	Parma	Montechiarugolo . .	bovina	1	—	1	—	1	—
		Emilia.			1	—	1	—	1	—
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli . .	bovina	—	1	—	—	—	1
		Toscana			—	1	—	—	—	1
Morva e Farcino	*Cuneo*	Alba	Cassano Belbo . . .	equina	1	—	1	—	1	—
		Piemonte			1	—	1	—	1	—
	Brescia	Brescia	Brescia	equina	2	—	3	—	3	—
	Bergamo	Bergamo	Gerosa	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Zandobbio	»	1	—	1	—	1	—
		Lombardia			3	—	5	—	4	1
	Pisa	Pisa	Collesalvetti	equina	—	1	—	—	1	—
	»	»	Lari	»	1	—	1	—	—	1
	Firenze	Firenze	Reggello	»	—	1	—	—	1	—
		Toscana			1	2	1	—	2	1
	Roma	Roma	Monteflavio	equina	—	2	3	—	—	5
	»	Frosinone	Piperno	»	—	1	—	—	—	1
	»	Velletri	Norma	»	—	1	—	—	—	1
		Lazio			—	4	3	—	—	7
	Aquila	Aquila	Rocca di Mezzo . .	equina	—	4	—	—	—	4
	Campobasso	Isernia	Isernia.	»	—	1	—	—	1	—
	Foggia	San Severo	San Giovanni . . .	»	1	—	1	—	1	—
	Lecce	Lecce	Melendugno	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	San Pier Vernotico .	»	1	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Adriatica.			3	5	3	—	4	4
	Caserta	Caserta	Caserta	equina	1	—	4	—	—	4
	»	Nola	San Gennaro . . .	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	San Vitaliano . . .	»	—	1	—	—	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Morva e Farcino**	*Napoli*	Castellammare	Sorrento	equina	1	—	1	—	1	—
	»	Casoria	Afragola	»	1	—	1	—	1	—
	Benevento	Benevento	Benevento . .	»	—	1	—	—	1	—
	Salerno	Salerno	Sarno	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Vietri sul Mare . .	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Angri	»	—	2	—	—	2	—
		Regione Meridionale Mediterranea			4	6	8	—	5	9
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	equina	—	1	—	—	—	1
		Sicilia			—	1	—	—	—	1
	Sassari	Sassari	Sassari	equina	—	6	—	6	—	—
		Sardegna			—	6	—	6	—	—
Rabbia	*Bergamo*	Treviglio	Treviglio.	canina	—	2	—	—	1	4
	»	Bergamo	Chiuduno	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Tagliuno.	»	—	1	—	—	1	—
	»	»	Almenno.	»	—	1	—	—	1	—
	»	»	Brembate.	»	—	1	—	—	1	—
	»	»	Gerosa.	»	—	1	—	—	—	1
		Lombardia			—	7	—	1	4	2
	Parma	Parma	Parma.	canina	—	1	—	—	1	—
		Emilia			—	1	—	—	1	—
	Napoli	Napoli	Torre del Greco . .	canina	—	—	1	—	1	—
		Regione Meridionale Mediterranea . .			—	—	1	—	1	—
Rogna	*Macerata*	Camerino	Fiastra.	ovina	—	640	—	—	—	640
		Marche ed Umbria			—	640	—	—	—	640
	Aquila	Aquila	Acciano	ovina	—	11	—	—	—	11
	»	»	Barisciano	»	—	941	3	—	—	944
	»	»	Bussi	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Camarda.	»	—	2590	—	—	—	2590
	»	»	Campotosto.	»	—	400	—	—	—	400
	»	»	Caporciano	»	—	1696	—	—	—	1696
	»	»	Carapelle Calvisio .	»	—	1450	—	—	—	1450
	»	»	Castel d'Ieri . . .	»	—	541	—	—	—	541
	»	»	Collepietro	»	—	1200	—	—	—	1200
	»	»	Fagnano Alto . . .	»	—	1109	—	—	—	1109

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Rogna**	*Aquila*	Aquila	Navelli	ovina	—	800	—	—	—	800
	»	»	Prata d'Ansidonia. .	»	—	950	—	—	—	950
	»	Avezzano	Avezzano	»	—	1016	—	—	—	1016
	»	»	Cappadocia	»	—	405	—	—	—	405
	»	»	Celano.	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Massa d'Albe. . . .	»	—	339	—	—	—	339
	»	»	Ortona dei Marsi . .	»	—	608	—	—	—	608
	»	»	Pescasseroli	»	—	230	—	—	—	230
	»	Cittaducale	Leonessa.	»	—	4200	—	—	—	4200
		Regione Meridionale Adriatica			1	18502	5	—	—	18507
	Caserta	Sora	Picinisco	ovina	—	28	—	—	—	28
		Regione Meridionale Mediterranea. . .			—	28	—	—	—	28
	Girgenti	Bivona	Cammarata	caprina	—	19	—	—	—	19
		Sicilia			—	19	—	—	—	19
	Sassari	Nuoro	Galtelli	caprina	—	12	—	—	—	12
		Sardegna			—	12	—	—	—	12
Malattie infettive dei suini	*Cuneo*	Cuneo	Borgo San Dalmazzo	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Fossano	—	1	30	11	—	31	10
	»	Mondovì	Magliano	—	—	6	—	—	1	5
	»	»	Sant'Albano	—	—	1	—	—	1	—
	Torino	Pinerolo	Cumiana	—	1	—	2	—	2	—
		Piemonte			2	40	13	—	35	18
	Pavia	Mortara	Casalnuovo . . .	—	—	14	—	—	14	—
	Milano	Monza	Monza	—	1	—	1	—	1	—
	»	Lodi	Brembio	—	1	—	9	—	1	8
	»	Milano	Liscate	—	1	—	1	—	1	—
	Bergamo	Bergamo	Nese	—	—	6	—	4	2	—
	Cremona	Crema	Soncino	—	—	3	—	—	—	3
	»	Cremona	Due Miglia	—	—	45	—	—	45	—
	Mantova	Gonzaga	San Benedetto Po. .	—	—	31	—	—	—	31
	»	»	Suzzara.	—	—	7	—	7	—	—
	»	Mantova	Castelforte	—	—	13	—	2	—	11
	»	»	Marmirolo	—	—	16	—	—	—	16
	»	»	Roverbella	—	—	12	—	—	—	12
	»	»	Virgilio	—	—	9	—	—	—	9
	»	Revere	Quistello	—	—	70	—	—	—	70

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Mantova*	Sermide	Sermide	—	1	—	1	—	—	1
		Lombardia	. . . .		4	**266**	**12**	**18**	**64**	**161**
	Verona	Legnago	Cerea	—	—	3	—	—	—	3
	»	Isola della Scala	Bovolone	—	1	—	4	—	2	2
	»	Sanguinetto	Sanguinetto	—	—	—	5	—	—	5
	»	»	Casaleone	—	1	—	1	—	1	—
	»	Isola della Scala	Nozara	—	1	—	3	—	—	3
	Belluno	Auronzo	San Stefano . . .	—	1	—	1	—	1	—
	Udine	Udine	Varmo	—	1	—	1	—	1	—
	Treviso	Treviso	Istrana	—	1	—	2	—	2	—
	»	Conegliano	Codognè	—	2	—	5	—	2	3
	»	Treviso	Mogliano.	—	—	2	—	—	2	—
		Veneto	. . . .		8	**5**	**22**	—	**11**	**16**
	Parma	Parma	Collecchio	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Felino	—	2	6	5	1	1	9
	»	»	San Lazzaro	—	—	1	5	—	—	6
	»	»	Sala Baganza . . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	Borgo S. Donn.	Busseto	—	—	26	—	26	—	—
	»	»	Fontanellato	—	—	20	—	—	—	20
	»	»	Borgotaro	—	—	37	—	—	37	—
	»	»	San Secondo	—	1	—	4	—	2	2
	Reggio Emilia	Guastalla	Fabbrico	—	—	7	—	—	7	—
	»	»	Novellara.	—	—	26	—	—	—	26
	»	»	Reggiolo	—	—	43	—	—	—	43
	»	Reggio Emilia	Bagnolo	—	—	2	—	—	1	1
	»	»	Bibbiano	—	—	54	—	—	6	48
	»	»	Cadelbosco . . .	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Correggio	—	—	16	—	—	7	9
	»	»	Montecchio	—	—	49	—	—	—	49
	»	»	Reggio Emilia . . .	—	—	2	—	—	1	1
	»	»	San Polo d'Enza . .	—	—	5	4	—	5	4
	»	»	Castelnovo Monti .	—	2	—	20	—	—	20
	Modena	Modena	Modena	—	4	—	4	—	4	—
	»	»	Savignano	—	—	3	3	—	1	5
	»	Mirandola	Mirandola	—	4	19	28	—	9	38
	»	»	Cavezzo	—	3	—	4	—	2	2
	»	»	San Felice	—	3	—	3	—	2	1
	Ferrara	Ferrara	Bondeno	—	9	8	9	3	5	9
	»	»	Vigarano	—	—	2	—	1	1	—

MALTTIA A	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal o al 7 agosto 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Ferrara*	Cento	Cento	—	—	3	2	3	—	2
	»	Comacchio	Lagosanto	—	—	6	—	—	3	3
	»	»	Poggiorenatto. . . .	—	—	2	—	—	2	—
	Bologna	Bologna	Anzola Emiliana .	—	—	15	1	—	3	13
	»	»	Budrio	—	—	13	—	—	—	13
	»	»	Bazzano	—	—	3	—	—	1	2
	»	»	Castel d'Argile . .	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Castello di Serravalle.	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	San Giov. in Persiceto	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Borgo Panigale . .	—	1	—	3	—	3	—
	»	»	San Pietro in Casale	—	2	—	2	—	2	—
	»	Vergato	Gaggio Montano .	—	2	1	3	—	2	2
	Forlì	Cesena	Savignano	—	—	2	—	1	—	1
		Emilia			**85**	**388**	**101**	**39**	**108**	**342**
	Pesaro	Pesaro	Cagli	—	—	1	—	—	—	1
	Perugia	Perugia	Città di Castello . .	—	3	—	5	—	3	2
	»	»	Gubbio	—	3	—	6	4	2	—
	»	Rieti	Roccasinibalda . . .	—	—	12	10	5	4	13
		Marche ed Umbria			**6**	**13**	**21**	**9**	**9**	**16**
	Roma	Roma	Anticoli	—	—	2	—	—	2	—
	»	Frosinone	Patrica.	—	—	5	—	—	1	4
	»	Velletri	Cori	—	—	4	—	1	3	—
		Lazio			—	**11**	—	**1**	**6**	**4**
	Aquila	Aquila	Lucoli	—	2	—	2	—	2	—
	»	Avezzano	Castellafiumo . . .	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	SS. Marie	—	4	5	16	2	8	11
	»	Sulmona	Civitella Alfodena .	—	5	—	5	—	5	—
	Campobasso	Campobasso	Petrella	—	2	1	4	1	2	2
	»	»	Tufara	—	—	2	4	2	2	2
	»	Isernia	Rionero	—	—	11	—	—	2	9
	»	»	Isernia	—	—	1	2	2	1	—
	»	Larino	Rotello	—	—	7	12	4	10	5
	Foggia	Foggia	Ortanova	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	Volturara	—	1	—	2	—	1	1
		Regione Meridionale Adriatica			**15**	**29**	**49**	**13**	**35**	**30**
	Caserta	Gaeta	Carinola	—	4	6	—	2	—	4
	»	»	Sessa Aurunca . . .	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Roccamonfina . . .	—	2	5	2	1	1	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Caserta*	Pied. d'Alife	Alvignano	—	—	8	—	—	—	8
	»	Sora	Roccasecca	—	1	—	1	—	1	—
	Benevento	Benevento	Airola	—	10	1	10	6	2	3
	»	»	Pannarano	—	—	5	—	—	5	—
	»	San Bartolomeo	Cercemaggiore . . .	—	3	—	3	—	3	—
	Avellino	Avellino	Montefredane. . . .	—	1	—	1	—	1	—
	Salerno	Salerno	Giffoni	—	1	—	1	—	1	—
	Potenza	Lagonegro	Carbone	—	—	1	8	3	2	4
	»	»	Valsinni . . .	—	—	9	—	5	4	—
	»	»	Castelluccio Inf. . .	—	1	—	7	5	2	—
	»	»	Rotonda	—	1	—	2	—	1	1
	»	»	Tursi	—	1	—	3	—	3	—
	»	Matera	Tricarico	—	—	4	—	—	2	2
	»	»	Accettura	—	1	—	8	—	4	4
	»	»	Craco	—	1	—	2	—	2	—
	»	Potenza	Palmira	—	1	—	18	4	2	12
		Regione Meridionale Mediterranea .			**24**	**43**	**66**	**26**	**36**	**47**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.	*Macerata*	Camerino	Visso	caprina	—	111	—	—	—	111
	»	»	Serravalle	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Fiuminata	ovina	—	1190	—	—	—	1190
	Perugia	Spoleto	Norcia	»	—	112	1	2	—	111
	»	»	Preci	caprina	—	194	—	—	—	194
		Marche ed Umbria			—	**1609**	**1**	**4**	—	**1606**
	Roma	Roma	Civitella	ovina	—	18	—	10	—	8
	»	»	San Polo dei Cavalieri.	»	—	16	—	10	—	6
	»	Velletri	Montelanico	caprina	—	15	—	10	—	5
	»	»	Velletri	ovina	—	2500	—	2500	—	—
		Lazio			—	**2549**	—	**2530**	—	**19**
	Aquila	Aquila	Campotosto	ovina	—	1260	—	—	—	1260
	»	»	Rocca di Mezzo . .	»	—	1564	—	—	—	1564
	»	Avezzano	Collelongo	»	1	—	165	—	—	165
	»	»	Massa d'Albe . . .	»	—	69	—	—	—	69
	»	Cittaducale	Amatrice.	»	2	500	194	—	—	694
	»	»	Accumoli	»	—	72	—	30	—	42
	»	»	Borbona	»	1	—	15	—	—	15
	»	»	Borgocollefegato . .	»	—	3210	—	85	19	3106
	»	»	Id.	caprina	—	1	—	1	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino.	ANIMALI precedentemente ammalati.	caduti ammalati dal 1° al 7 agosto 1904	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.**	*Aquila*	Cittaducale	Leonessa	ovina	—	150	—	—	—	150
	»	»	Pescorocchiano . .	caprina	—	60	—	—	—	60
	»	»	Petrella Salto . . .	ovina	—	11	67	—	—	78
	»	»	Ofena	»	—	30	—	—	—	30
	Campobasso	Isernia	Montaquila . . .	caprina	—	15	—	—	—	15
		Regione Meridionale Adriatica . . .			4	6942	441	116	19	7248
	Salerno	Salerno	Montesano Rovella .	ovina	—	1000	—	1000	—	—
	Reggio Cal.	Gerace	Mammola	»	—	13	—	4	—	9
		Regione Meridionale Mediterranea .			—	1013	—	1004	—	9

RIEPILOGO.

MALATTIA	Specie	Stalle o mandre	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Peste bovina	—						
Pleuro-polmonite contagiosa	—						
Carbonchio ematico	equina	2	1	2	—	3	—
	bovina	9	5	9	3	11	—
	ovina	10	203	64	113	91	63
	suina	1	—	2	—	2	—
	—	22	209	77	116	107	63
Carbonchio sintomatico	equina	2	—	2	1	—	1
	ovina	4	—	4	—	2	2
	suina	1	—	1	—	1	—
	—	7	—	7	1	3	3
Afta epizootica	bovina	1	162	39	29	2	170
Tubercolosi	bovina	1	1	1	—	1	1
Morva e farcino	equina	11	24	21	6	16	23
Rabbia	canina	—	8	1	1	6	2
Rogna	ovina	1	19170	5	—	—	19175
	caprina	—	31	—	—	—	31
	—	1	19201	5	—	—	19206
Malattie infettive dei suini	—	110	755	284	101	304	634
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	—	4	12113	442	3654	19	8882

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che, ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei Certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi Certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione Generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	924101	Casaccia Giuseppe, Carolina, moglie di Buratti Giuseppe, Delfina ed Adele di Filippo, le due ultime minori sotto la patria potestà del padre, tutti eredi indivisi della madre Monticelli Vittoria, domiciliati a Bioglio (Novara) (Con annotazione)	*Lire*	90 —	Roma
»	968708 Solo certificato di usufrutto	Rinaldi Gaetano, Angiola, Emilia fu Gabriele e Lio Serafina di Giuseppe, vedova Rinaldi; con vincolo di usufrutto a favore di Rinaldi sacerdote Giovanni	»	85 —	»
»	1235964	Aletta Maria fu Silvestro, nubile, domiciliata a Catania	»	25 —	»
»	786488	Orefice Giulia fu Giulio Cesare, moglie di Pinto Vincenzo, domiciliata ad Avellino	»	100 —	»
»	134478 / 317418 Solo certificato di nuda proprietà	Monetti Montano fu Erasmo per la proprietà, e l'usufrutto di detta rendita spetta a Trigone Giacomo di Francesco, domiciliato in Napoli; vincolata pel sacro patrimonio dell'usufruttuario	»	85 —	Napoli
»	*1295360*	Comune di Bitti (Sassari)	»	2050 —	Roma
»	797966	Griotti Domenico fu Francesco, domiciliato a Pinerolo (Torino) (Con annotazione)	»	100 —	»
»	861181	Come sopra domiciliato a Civitella del Tronto (Teramo) (Con annotazione)	»	50 —	»
»	920335	Come sopra, domiciliato a Petilia Policastro (Catanzaro) (Con annotazione)	»	15 —	»
»	920335	Come sopra	»	135 —	»
»	1033765	Come sopra, domiciliato a Rionero in Vulture (Potenza) (Con annotazione)	»	10 —	»
»	1182938	Come sopra, domiciliato a Castel San Giovanni (Piacenza) (Con annotazione)	»	100 —	»
»	1296458	Come sopra, domiciliato a Cerignola (Foggia) (Con annotazione)	»	180 —	»
»	1111778	Guerrieri Teresina fu Giuseppe, nubile, domiciliata a San Nicandro Garganico (Foggia); vincolata per dote della titolare	»	1020 —	»

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	555344	Tempia-Valenta Antonio, Luigi e Bartolomeo fu Giovanni, e Tempia-Valenta Giuseppe, Pietro Costantino e Stefano di Giacomo, domiciliati a Mezzana Mortigliengo (Novara), eredi indivisi del loro zio Mattia Tempia-Valenta; con usufrutto a favore di Borrino Maria fu Pietro Angelo, vedova di detto Tempia-Valenta Mattia, sua vita naturale durante	Lire	15 —	Firenze
»	880719	Gerbin Eugenia fu Francesco, nubile, domiciliata a Nizza Marittima (Francia), vincolata per dote militare . . .	»	2000 —	Roma
»	844940	Beneficio parrocchiale di S. Alessandro in Vezzolacca, frazione di Vernasca (Piacenza)	»	5 —	»
Consolidato 4,50 %	14469 Assegno provv.	Congregazione di carità di Andonno	»	1 50	»
Consolidato 5 %	530432	Confraternita della SS. Trinità eretta in Santhià, con avvertenza di affrancazione	»	30 —	Firenze
»	205157 Solo certificato di nuda proprietà	Savastano Luigi fu Tommaso per la proprietà e per l'usufrutto a Savastano Gaetano di Luigi, domiciliato in Napoli; vincolata per patrimonio sacro dell'usufruttuario	»	170 —	Napoli
»	22218 / 205158	Savastano Luigi fu Tommaso per la proprietà e per l'usufrutto a Savastano Tommaso di Luigi, domiciliati in Napoli; vincolata a favore di particolari per patrimonio sacro dell'usufruttuario	»	170 —	»
»	928109	Cei Zemira di Scipione, nubile, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Lucca; vincolata per dote militare	»	1760 —	Roma
»	40823 / 442123	Cappella del SS. Salvatore, eretta nel monastero di San Celso di Pozzuoli	»	40 —	Torino.
»	792961	Come sopra	»	5 —	Roma
»	61386	Legato di sei doti ordinato da Francesco Del Ponte (Con annotazione ed avvertenza)	»	110 —	Firenze
»	11849	Muraine Giovanni Luigi, del vivente Giovanni, domiciliato a Compiègne. Con annotazione di usufrutto a Frion Elisabetta Modesta, vedova, nata Leviel del vivente Giovanni Battista, sua vita natural durante	»	470 —	Roma

Roma, addì 6 aprile 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo della Divisione I
ROSSI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,314,373, d'inscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 365 al nome di *Ralio* Mariarosaria, Elisabetta, Amedeo e Gemma fu *Gesualdo*, minori, sotto la patria potestà della madre Concetta Galiano, domiciliati in Napoli fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Raho* Mariarosaria, Elisabetta, Amedeo e Gemma fu *Alfonso*, minori, ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,224,021 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 100, al nome di Di Giacomo *Lucia* fu Nicola, minore, sotto la tutela di Di Giacomo Giuseppe, domiciliato a San Fele (Potenza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Di Giacomo *Mariá-Lucia* fu Nicola, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 agosto 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 942,200 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 285 al nome di Duglio Luigi, Rinaldo, *Beatrice* ed Erminia di Pietro, minori, sotto la patria potestà, domiciliati in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Duglio Luigi, Rinaldo, *Maria-Bice* ed Erminia ecc. ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 luglio 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 733,567 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 425, al nome di Bertoglio *Teresa*, Federico e *Fanny* fu Matteo, minori, sotto la patria potestà della madre Falco Caterina di Francesco, domiciliata a Genova, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore della detta signora Falco Caterina vedova Bertoglio, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bertoglio *Maria-Teresa*, Federico ed *Adelaide* fu Matteo, ecc., come sopra, con vincolo come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 31 luglio 1904.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,289,178 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 155, al nome di *Bressi* Maria di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Canosio (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bressy* Maria di Pietro, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Canosio (Cuneo), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 luglio 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di venerdì 9 settembre p. v. e giorni successivi, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione Generale, via Goito n. 1 in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alle appresso indicate operazioni sulle Obbligazioni della cessata Società delle Ferrovie Romane, passate a carico dello Stato per effetto delle Convenzioni 17 novembre 1873 (col relativo atto addizionale 21 novembre 1877) e 26 aprile 1879, approvate con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249 serie 2ª, relative al riscatto delle Strade Ferrate Romane, e cioè:

1° Alla 41ª estrazione a sorte delle Obbligazioni per le strade Ferrate Livornesi, rimborsabili dal 2 gennaio 1905, nella quantità di

N. 153 della serie *A*
» 52 id. id. *B*
» 515 id. id. *C*
» 735 id. id. D_1
» 956 id. id. D_2

2° Alle estrazioni a sorte delle Obbligazioni per la Ferrovia Lucca-Pistoia, rimborsabili dal 1° marzo 1905, nella quantità di:

49ª estrazione	N. 101	dell'emissione	1856
47ª	id.	» 50	id.	1858
45ª	id.	» 117	id.	1860

3° Alla 40ª estrazione a sorte delle Obbligazioni della Ferrovia Centrale Toscana ed Asciano Grosseto, rimborsabili dal 2 gennaio 1905, nella quantità di:

N. 39 della serie *A*
» 114 id. id. *B*
» 121 id. id. *C*

4° Alla 29ª estrazione delle Obbligazioni Comuni delle Ferrovie Romane, rimborsabili dal 2 gennaio 1905, nella quantità di n. 5999.

Con successiva notificanza si pubblicheranno i numeri delle Obbligazioni sorteggiate nelle suindicate estrazioni.

Roma, addì 20 agosto 1904.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
ARNERIO.

Direzione Generale del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 22 agosto in lire 100.00.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal 22 al 28 agosto 1904, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100.00.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*).

20 agosto 1904.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*	103.94 58	101.94 58	103.39 14
4 % *netto*	103.72 50	101.72 50	103.17 06
3 1/2 % *netto*	101.54 58	99.79 58	101.06 08
3 % *lordo*	73 50	72.30	72.56 55

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Il *Novoie Wremja* di Pietroburgo del 19 agosto esprime la speranza che, non ostante la diversità di vedute sorta tra le varie Potenze intorno alle molteplici questioni che si riconnettono alla guerra russo-giapponese, specialmente quelle che riguardano il contrabbando di guerra e il diritto di rifugio per le navi degli Stati belligeranti - divergenze che danno all'Estremo Oriente l'aspetto di una polveriera, con una tonnellata di polvere, esposta alle scintille - non avverrà nessuna esplosione, non fosse altro perchè sarebbe evidentemente contraria agli interessi commerciali ed industriali dell'Inghilterra e della Germania che soffrirebbero molto in causa di complicazioni eventuali.

Basandosi sui fatti storici, quali le dichiarazioni del Governo britannico nel 1856 e 1859 concernenti il contrabbando di guerra, un altro giornale di Pietroburgo, le *Novosti*, nota che la proposta attuale dell'Inghilterra, a proposito del contrabbando di guerra, si trova in contraddizione coi suoi propri atti.

* * *

Si telegrafa da Vienna al *Daily Express*, di Londra, che il risultato del convegno di Marienbad è la stipulazione di un trattato arbitrale tra l'Austria-Ungheria e la Granbrettagna.

Commentando questo telegramma la *Neue Freie Presse*, di Vienna, nota che, secondo sue informazioni da fonte ineccepibile, questa notizia non è esatta. È vero soltanto che il ministero inglese ha fatto al ministero austro-ungarico degli esteri la proposta per la stipulazione di un tale trattato e che questa proposta forma naturalmente oggetto di diligente studio. Che a Marienbad si sia parlato di una siffatta stipulazione non sarebbe che una supposizione.

In egual senso si esprime pure una nota dell'ufficioso *Fremdenblatt*.

* * *

Si ha per telegrafo da Costantinopoli, 20 agosto :

« La risposta delle Ambasciate di Austria-Ungheria e di Russia alla Nota della Porta, con la quale essa rifiutava di aumentare il numero degli ufficiali esteri, addetti alla riorganizzazione della gendarmeria macedone, rileva che il programma di Mürzsteg non parla del numero degli ufficiali da chiamarsi in qualità di aggiunti militari delle grandi Potenze.

Così pure le obbiezioni di carattere finanziario della Porta non possono essere accettate dalle Ambasciate.

Le spese occorrenti per l'aumento degli ufficiali non sono considerevoli; il soldo della gendarmeria, compreso quello di 54 ufficiali esteri e di 140 sottufficiali, ascende a 224,000 lire turche, mentre l'accordo concluso con la Banca ottomana circa la garanzia pel bilancio della gendarmeria nei tre *vilayets* macedoni destina a questo scopo 250,000 lire turche.

La Nota delle due Ambasciate dice di sperare che la Porta non persevererà nel fare obbiezioni che possano arrestare l'opera delle riforme.

Le due Ambasciate dichiarano infine che i loro Governi insistono sulle decisioni degli aggiunti militari per la nomina da parte di ciascuna Potenza di sei ufficiali ed undici sottufficiali.

* * *

Il *Temps* ha da Costantinopoli, 19 agosto, che, sebbene il ministro degli Stati Uniti si sia dichiarato, da prima, soddisfatto delle dichiarazioni della Porta riguardo alle scuole americane, le spiegazioni date dipoi sono troppo vaghe perchè si possa considerare la questione come risolta.

Il corrispondente del *Times* aggiunge che un'attiva corrispondenza continua tra la Porta e il ministro americano e che persiste il timore che la faccenda possa inasprirsi.

* * *

Lo stesso giornale ha da Belgrado 19 agosto che il Ministero ha deciso di domandare al Consiglio di Stato un credito di centomila franchi per le feste d'incoronazione di Re Pietro per non dover convocare a questo scopo la Scupstina.

La Scupstina avrebbe probabilmente votato questo credito, sebbene molti deputati avessero preferito che le feste dell'incoronazione, alle quali si annette assai poca importanza in un paese democratico come la Serbia, fossero rimandate all'anno prossimo in causa del deficiente raccolto di quest'anno e della carestia che minaccia. E il Consiglio di Stato, i cui membri sono nominati dalla Corona e comprende dieci radicali, tre progressisti e tre liberali, ed è presieduto dal primo ministro, generale Gruich, accorderà assai probabilmente il credito per non opporsi al Re in questa questione, per così dire, personale dell'incoronazione e per non complicare una questione da cui gli avversari del Gabinetto cercano di trarre partito.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, ieri alle 13, in automobile, con S. A. la Principessa Elena di Serbia e coi personaggi del suo seguito, è partito da Valdieri per Racconigi, ove giunse alle 14,20.

Iersera, alle ore 19, è giunta a Racconigi la Missione ottomana composta di Galib bey e del capitano Romei, comandante delle guardie del Sultano. È stata ricevuta alla stazione dal conte Avogadro.

La Missione prese posto in vetture di Corte e si recò al Castello reale.

Nel Castello si trovava esposta in un'elegante vetrina foderata di velluto cremisi, essa pure donata dal Sultano, una raccolta di oltre cinquanta armi antiche, cioè archibugi, fucili a pietra, capsule, lancie, un elmo millenario, corazze ed altre armi.

La Missione, dopo essere stata ricevuta da S. M. il Re, è ripartita alle ore 21,35 per Torino.

S. A. R. il Conte di Torino giunse a Pisa sabato sera, per assumere il comando della brigata di cavalleria, che arrivò ieri per le manovre.

S. A. R., recatosi ieri a Livorno, prese parte ad un banchetto offerto in suo onore dalla Giunta municipale.

Al banchetto intervennero anche tutte le autorità.

Il Sindaco Malenchini diede il saluto di Livorno a S. A. R., spiegando quanto la città fosse lieta di averlo ospite.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi, a bordo della R. nave *Liguria*, è giunto a Melbourne.

Il 29 corr. partirà per Sidney, e quindi proseguirà il viaggio per arrivare a novembre nel porto di Shangai.

Associazione nazionale pel movimento dei forestieri. — La benemerita Associazione, che con tanta cura va compiendo il mandato prefissosi, ci comunica:

« Il deputato Attilio Brunialti, il quale è partito ieri per compiere, per suo conto, un viaggio negli Stati Uniti d'America, terrà, nella sua qualità di vice presidente dell'Associazione nazionale pel movimento dei forestieri, un ciclo di conferenze intorno all'Italia, illustrate da interessanti proiezioni luminose.

« Le conferenze, in inglese ed in italiano, si divideranno in tre serie: 1° Roma nel passato e nel presente; 2° l'Italia nelle sue bellezze naturali e nei costumi del suo popolo; 3° Italia storica ed artistica.

« Il numeroso materiale di dispositivi fotografici, messi a disposizione delle varie sezioni dell'Associazione nazionale pel movimento dei forestieri, dalla Società italiana degli albergatori, da Enti affini, dal cav. uff. Vochieri, dall'archeologo Gatteschi, dal comm. Balestreri di San Remo, dal cav. Colleoni di Como, dal comm. Jesurum di Venezia, e da altri, è ricchissimo e tale da poter efficacemente illustrare il nostro paese e da invogliare a visitarlo.

« Le prime conferenze saranno tenute a New-York sotto il patronato dell'Ambasciata e dell'Associazioni italiane; una di esse avrà luogo negli uffici del *New-York Herald;* altre, sempre per invito, nel padiglione dell'Esposizione di Saint Louis, a Boston, Baltimora, Filadelfia, ecc. »

Quest'azione di propaganda in favore del nostro paese, iniziata dall'Associazione nazionale italiana pel movimento dei forestieri, riuscirà certamente profittevole.

Alla Sagra di San Michele. — Ieri, nella storica abbazia, ebbe luogo un banchetto di 200 coperti in onore dell'onorevole deputato Paolo Boselli, resosi benemerito per la conservazione dell'insigne monumento.

Erano presenti l'on. senatore Frola, gli onorevoli deputati Teofilo Rossi e Bertetti, molti consiglieri provinciali, il sottoprefetto di Susa, il comm. D'Andrade, i sindaci del collegio di Avigliana, il sindaco di Susa ed i rappresentanti delle Società con bandiere.

L'on. Boselli pronunziò un discorso sulle condizioni della Sagra di San Michele.

L'oratore fu ripetutamente e vivamente applaudito.

Parlò poscia l'on. Frola, sindaco di Torino, augurando che Torino, prima come sempre in ciò che concerne gli interessi ed il decoro dell'arte e della patria, dia valido appoggio anche materiale alla restaurazione della Sagra di San Michele.

Parlarono pure l'ing. Rostani per il *Touring Club* ed il dottor Gasca per la Società degli escursionisti.

Marina militare. — Colla data 26 corr. passerà in armamento ridotto a Taranto, con tabella di riserva, la R. nave *Duilio*.

La R. nave *G. Galilei*, è partita da Assab per Shab-Shaks e Massaua.

Movimento commerciale. — Nei giorni di venerdì e sabato scorso, furono caricati nel porto di Genova, complessivamente 1958 carri, di cui 748 per i privati e 174 di grano per l'interno.

Ne furono scaricati 385, dei quali 255 per imbarco.

Pubblicazioni. — Il numero 34, del 21 agosto corrente della *Illustrazione Italiana* ha interessanti articoli su F. D. Guerrazzi, su Roma estiva ecc.

Le incisioni, come sempre accurate, artistiche, riproducono scene della guerra nell'Estremo Oriente, ritratti di personalità cospicue del giorno, ecc.

Marina mercantile. — Da New-York è partito per le Antille il *Procida*, della N. G. I., e da Port-of-Spain per La Guayra il *Washington*, della Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

ALGERI, 20. — Il giornale l'*Echo d'Oran* riceve da Marnia che il Caid Amada, della tribù dei Beni-Buzzeggu, ha fatto sgozzare a tradimento, nottetempo, ottantatre cavalieri che il Pretendente marocchino gli aveva inviato per chiedergli una figlia in sposa.

Fra le vittime vi sono il suocero ed il Visir del Pretendente, il cui partito è così disorganizzato.

Il Caid Amada si è rifugiato a Sidi Melluk sotto la protezione del Governo marocchino.

PIETROBURGO, 20. — È stato pubblicato un *ukase* imperiale, il quale ordina la chiamata sotto le armi delle riserve in quarantasette distretti dei governi di Poltava, Kursk, Samara, Saratoff, Astrakan, Ufa, Simbirsk, Perm, Pietroburgo, Novgorod, Pskoff, Livonia, Estonia, Arcangelo e Olonetz.

Alcune categorie di riservisti sono inoltre chiamate in due distretti di ciascuno dei governi di Poltava, Kharkoff, Kief, Podolia e Tchernikoff e in sette distretti dei governi di Tver e di Nijni Novgorod.

L'*ukase* ordina inoltre la chiamata sotto le armi degli ufficiali di riserva in tutte le parti dell'Impero.

VIGO, 20. — L'incrociatore russo *Ural* è entrato nel porto e ne ripartirà entro il termine regolamentare.

TOKIO, 20. — I giapponesi hanno occupato ieri An-chan-tchuang. I russi ripiegano su Mukden.

PIETROBURGO, 20. — Lo Czar ha inviato al comandante la guarnigione di Port Arthur, generale Stoessel, il seguente telegramma:

« A nome mio ed a quello di tutta la Russia vi incarico di felicitare le truppe, i marinai e gli abitanti dei successi riportati nei combattimenti del 26, 27 e 28 luglio.

« Sono assolutamente convinto che siete completamente preparati a mantenere la fama delle nostre armi mercè il vostro illimitato valore.

« I miei ringraziamenti calorosi a tutti. Possa l'Onnipotente benedire i vostri sforzi strenui e devoti e proteggere Port Arthur contro gli attacchi del nemico ».

CE-FU, 20. — Gli ufficiali delle navi russe ritornate a Port Arthur credono che la nave ammiraglia giapponese *Mikasa* sia stata affondata nel combattimento del 10 corr. I russi concentrarono tutti i loro fuochi su di essa.

MUKDEN, 19. — La pioggia che cade da tre giorni impedisce ai due eserciti di fare alcun movimento decisivo.

Persone che giungono da Port Arthur dicono che il numero dei feriti russi nella piazza-forte raggiunge i duemila. I medicamenti e gli oggetti di medicatura sono in quantità sufficiente. Non vi è quasi nessun caso di malattia.

PARIGI, 20. — Si smentisce che siano state contromandate le manovre del settimo e dell'ottavo corpo d'armata, nell'est della Francia, a causa della siccità.

Lo stato maggiore continua invece ad organizzare le manovre suddette. È stato provveduto per l'invio di grandi quantità di acqua potabile nelle località dove devono svolgersi le manovre.

MUKDEN, 20. — L'incrociatore *Novik* è giunto all'isola di Sakhalin e l'incrociatore *Diana* à giunto a Saigon.

BUCAREST, 20. — Il *Monitore Ufficiale* pubblica un decreto che proibisce l'esportazione dei foraggi di qualunque genere, cioè fieno, paglia ed avena e dei residui provenienti dalla fabbricazione dell'alcool, dello zucchero, della birra e degli olii vegetali.

KIAO-CIAO, 20. — L'incrociatore giapponese *Yayeama* si è ancorato nel porto ed ha sbarcato l'addetto navale tedesco, Hopnizan, che ha lasciato Port Arthur a bordo di una giunca, in seguito ad ordine ricevuto dall'Imperatore Guglielmo.

I giapponesi presero a bordo l'addetto navale tedesco a trenta miglia da Port Arthur. I suoi bagagli rimasero nella giunca.

L'addetto navale Hopnizan si recherà a Vladivostock.

BUDAPEST, 21. — Il prossimo Congresso internazionale dei pompieri si terrà a Milano nel 1906.

CE-FU, 21. — L'attacco generale contro Port Arthur continua.

SHANGHAI, 21. — Una controtorpediniera giapponese è giunta oggi a Wu-sung.

Il Tao-tai ha dichiarato al console russo che la Cina procederà al disarmo delle navi russe ancorate nel porto e ne riterrà prigionieri gli equipaggi per tutta la durata della guerra, se i russi non obbediranno immediatamente all'ingiunzione di disarmare le navi o di farle partire.

Il Tao-tai ha proibito che l'*Askold* faccia riparazioni alle caldaie.

CE-FU, 21. — I giapponesi si sono impadroniti del forte n. 25, a un miglio a nord del Monte d'Oro.

L'ala destra giapponese è appoggiata sulla baia del Piccione.

L'attacco dei giapponesi, respinto ieri, ha continuato la scorsa notte ed oggi.

Gli assalitori prevedono, nel loro piano prestabilito, che l'attacco durerà tre giorni.

I giapponesi dispongono di effettivi sufficienti per mantenere le colonne d'assalto forti sempre di settantamila uomini durante tutto l'attacco e calcolano che la guarnigione russa conti 23,000 uomini, i quali debbono difendere una linea lunga dodici miglia.

Se l'assalto supremo fallisce l'assedio sarà probabilmente lungo.

CE-FU, 21. — Cinesi che hanno lasciato ieri, alle cinque del pomeriggio, Liao-ti-chan dicono che le navi russe di Port-Arthur sono in istato abbastanza buono e che i giapponesi hanno costruito due forti a Chu-chi-yen.

TOKIO, 21. — Gli incrociatori giapponesi *Chitose* e *Tsushima* attaccarono ieri a Korsakowa (isola Sakaline), l'incrociatore russo *Novick*, respingendolo alla costa.

Il *Novik* è colato a fondo.

TOKIO, 21. — Una nota giustificativa del Governo giapponese, relativa alla torpediniera *Rechitelni*, dichiara che i russi furono gli aggressori.

PIETROBURGO, 21. — (*Ufficiale*). — Un telegramma del generale Stoessel, in data del 16 corr., dice:

I giapponesi hanno attaccato per due giorni la montagna di Uglovia presso la baia Luisa.

Tutti gli attacchi furono respinti.

Le montagne di Uglovia, Visokaja e Digijomaja sono in nostre mani.

Le perdite del nemico sono gravissime. Si sono distinti il maggiore Kondratenko, il colonnello Irmann, il luogotenente colonnello Yolchin, il capitano d'artiglieria Andreieff ed il capo del distaccamento dei cacciatori.

Stamano si è presentato dinanzi ai nostri avamposti il parlamentare giapponese maggiore Yokoma con una lettera firmata dal generale Nozu e dall'ammiraglio Togo, che mi invitavano a fare arrendere la piazza-forte.

La proposta fu naturalmente respinta.

Sono lieto di poter dichiarare che le truppe sono in eccellenti condizioni e combattono energicamente.

PIETROBURGO, 21. — Il manifesto imperiale che accorda numerose grazie in occasione della nascita dello Czarevich sarà pubblicato mercoledì, giorno in cui avrà luogo il battesimo del Principe ereditario.

Il Principe Luigi di Prussia ed il Principe Luigi di Battenberg che vengono a rappresentare in questa occasione l'Imperatore Guglielmo ed il Re Edoardo arriveranno martedì a Peterhof.

BUENOS-AYRES, 21. — I giornali annunziano che gli insorti del Paraguay hanno inviato al presidente della Repubblica l'intimazione di dimettersi. Il presidente della Repubblica l'ha respinta. Gli insorti hanno stabilito un Governo provvisorio a Villa del Pilar sotto la presidenza del generale Perrera.

PIETROBURGO, 21. — È stato fissato il cerimoniale pel battesimo dello Czarevich.

Saranno padrini l'Imperatore Guglielmo ed il Re Edoardo, il Granduca d'Assia, il Granduca Michele Alexandrovich ed il Granduca Michele Nicolajevich e madrine la Czarina Madre Maria Feodorovna, la Principessa Vittoria, secondogenita del Re Edoardo e la Granduchessa Alessandra Josefovna.

SHANGHAI, 21. — Il Tao-tai ha dichiarato che, poichè l'incrociatore russo *Askold* potè giungere a Shanghai con due caldaie e due macchine, dove ripartire cogli stessi mezzi.

Si crede che il rigore del Tao-tai dipenda dal fatto che i giapponesi rimproverano alla Cina di prender partito per la Russia e le fanno osservare che la sua responsabilità diviene grave.

La Cina, da parte sua, respinge ogni responsabilità per l'inosservanza della neutralità da parte della Russia.

Il console del Giappone sostiene che le navi russe *Askold* e *Grossowoi* sono in istato di tenere il mare e cercano di guadagnare tempo per riconquistare il loro posto nella squadra russa come unità combattenti.

SHANGHAI, 21. — I consoli esteri terranno domani una riunione per esaminare la questione delle navi russe che sono tuttora in porto.

TOKIO, 21. — Il capitano Takagi, comandante dell'incrociatore *Chitose*, telegrafa che gli incrociatori *Chitose* e *Tsushima* hanno attaccato l'incrociatore russo *Novik* nel pomeriggio di ieri e sta-

mane; il *Novik* stava per affondare quando andò ad investire sulla costa.

I giapponesi non hanno subìto alcuna perdita.

Una granata del *Novik* colpì il deposito di carbone del *Tsushima*, ma il *Tsushima* fu subito riparato provvisoriamente, e, essendo capace di tenere il mare, continuò a combattere.

Si crede che il *Chitose* e lo *Tsushima* si siano stamane avvicinati al *Novik* e ne abbiano compiuta la distruzione.

S'ignora la sorte dell'equipaggio del *Novik*; è probabile che abbia abbandonato la nave e sia sceso a terra a Korsakowa.

SHANGHAI, 21. — Una torpediniera giapponese è entrata a tutto vapore nel porto di Shanghai, seguìta dalla contro-torpediniera americana *Chauncey*. La torpediniera giapponese si ancorò di fronte al *Cosmopolitan dock*, ove si trova l'*Askold*.

Subito dopo la contro-torpediniera americana *Chauncex* inalberò i segnali di combattimento e si ancorò tra il *dock* e la torpediniera giapponese.

Il Tao-tai ha telegrafato chiedendo un incrociatore cinese.

Due contro-torpediniere americane ricevettero ordine di tenersi pronte a proteggere la neutralità della Cina.

Un pilota estero dice di aver scorto, a sessanta miglia da Shanghai, una corazzata e due incrociatori giapponesi.

Il vapore *Haiping*, qui arrivato, annunzia di aver visto ieri sera la squadra giapponese a fuochi spenti al largo dell'isola di Gutzloff.

PIETROBURGO, 21. — L'*Agenzia telegrafica russa* annunzia che, secondo informazioni di fonte cinese, i giapponesi, il 19 sera ed il 20 mattina, hanno ripetuto l'attacco di Port Arthur, ma sono stati respinti con perdite maggiori di quelle da essi riportate negli attacchi del 17 e del 18.

Si dice che a questi attacchi abbiano partecipato i distaccamenti della Guardia giapponese.

Nello stesso tempo la flotta giapponese bombardò la piazzaforte senza alcun risultato. Nessun danno fu arrecato ai forti e in città.

Si constata che in questi ultimi giorni i giapponesi hanno concentrato tutta la loro attività contro Port Arthur, sospendendo le operazioni attorno a Liao-yang.

CE-FU, 21. — I giapponesi non cercano di prendere d'assalto Liao-ti-chan. Quattrocento soldati sono sbarcati ieri a Dalny, probabilmente diretti a Port Arthur.

Una giunca arrivata a Teng-chan, proveniente da Liao-Tao, riferisce di avere visto cinque navi da guerra giapponesi che inseguivano due navi russe in direzione est.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 21 agosto 1904

Il barometro è ridotto allo zero . . . . . —
L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.
Barometro a mezzodì . . . . 758,15.
Umidità relativa a mezzodì . . . . . . 31.
Vento a mezzodì . . . . W.
Stato del cielo a mezzodì . . . . sereno.
Termometro centigrado . . . . { massimo 31°,5. / minimo 19°,0.
Pioggia in 24 ore . . . . 0°.0.

21 agosto 1904.

In Europa: pressione massima di 765 sui Paesi Bassi ed al NW della Germania, minima di 750 sulla Svezia e Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque salito fino a 2 mill. al sud Sicilia; temperatura irregolarmente variata; pioggie e temporali al centro e sud.

Barometro: massimo 762 in Sicilia, minimo a 760 al sud Sardegna.

Probabilità: venti deboli del 1° e 2° quadrante; cielo vario specialmente al nord e centro; pioggie sparse e temporali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 21 agosto 1904

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	27 8	22 8
Genova	coperto	calmo	29 4	22 8
Massa Carrara	sereno	calmo	28 0	19 0
Cuneo	coperto	—	27 2	18 7
Torino	coperto	—	25 6	20 0
Alessandria	—	—	—	—
Novara	coperto	—	29 3	25 0
Domodossola	1/4 coperto	—	28 6	15 8
Pavia	3/4 coperto	—	29 8	17 9
Milano	coperto	—	30 4	20 2
Sondrio	1/4 coperto	—	28 7	16 9
Bergamo	coperto	—	26 5	18 0
Brescia	sereno	—	29 6	19 0
Cremona	coperto	—	29 6	20 7
Mantova	coperto	—	28 9	21 5
Verona	sereno	—	28 4	20 1
Belluno	1/4 coperto	—	26 9	17 4
Udine	1/4 coperto	—	29 2	18 5
Treviso	sereno	—	30 7	19 4
Venezia	nebbioso	calmo	27 5	20 5
Padova	sereno	—	28 2	19 7
Rovigo	sereno	—	30 0	18 9
Piacenza	1/4 coperto	—	28 2	19 9
Parma	1/2 coperto	—	28 0	21 0
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	sereno	—	28 9	19 7
Ferrara	sereno	—	28 5	20 3
Bologna	sereno	—	27 1	21 1
Ravenna	sereno	—	26 9	18 3
Forlì	sereno	—	29 2	20 6
Pesaro	sereno	calmo	28 9	21 0
Ancona	sereno	calmo	28 5	24 3
Urbino	sereno	—	28 7	20 4
Macerata	1/4 coperto	—	30 4	23 2
Ascoli Piceno	sereno	—	31 0	22 5
Perugia	sereno	—	29 0	20 2
Camerino	sereno	—	28 0	21 2
Lucca	1/4 coperto	—	29 6	19 7
Pisa	1/4 coperto		30 0	18 3
Livorno	1/4 coperto	calmo	28 5	21 3
Firenze	sereno		31 1	20 2
Arezzo	sereno	—	31 5	17 1
Siena	sereno	—	28 2	19 3
Grosseto	sereno	—	31 2	18 4
Roma	1/2 coperto	—	31 3	19 4
Teramo	sereno	—	31 0	21 0
Chieti	sereno	—	28 0	16 6
Aquila	sereno	—	28 9	17 4
Agnone	sereno	—	27 5	17 5
Foggia	sereno	—	33 2	25 4
Bari	sereno	calmo	27 6	20 1
Lecce	sereno	—	31 2	19 2
Caserta	1/2 coperto	—	32 1	21 4
Napoli	sereno	calmo	30 8	23 2
Benevento	sereno	—	32 9	19 5
Avellino	sereno	—	28 0	15 0
Caggiano	sereno	—	28 7	18 2
Potenza	sereno	—	26 6	17 1
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	25 0	15 8
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	29 8	24 8
Trapani	sereno	calmo	30 6	24 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	31 8	19 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	32 0	24 0
Caltanissetta	sereno	—	31 8	20 0
Messina	sereno	calmo	31 3	23 7
Catania	sereno	calmo	30 4	22 0
Siracusa	1/4 coperto	calmo	30 0	21 0
Cagliari	sereno	calmo	33 0	16 1
Sassari	sereno	—	28 0	20 2

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile*.